

FAQ Emergenza COVID-19

Contributo addizionale su TIS c.d. "Semplificato"

1. Per quali settimane le imprese utilizzatrici sono tenute a versare il contributo addizionale?

Le imprese utilizzatrici sono tenute a versare il contributo addizionale, ove dovuto in base all'andamento del fatturato, per la seconda tranche di nove settimane prevista dal D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, e per le 6 settimane previste dal D.L. 137/2020 c.d. Decreto Ristori.

2. La manovra 2021 proroga la cassa integrazione COVID? È previsto il contributo addizionale?

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. "Legge di Bilancio"), ha previsto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID per ulteriori 12 settimane. A differenza di quanto previsto nei precedenti provvedimenti i datori di lavoro non sono tenuti a versare un contributo addizionale.

3. Come deve essere calcolato il contributo addizionale?

Per il calcolo del contributo addizionale il Fondo si attiene alla disciplina Inps, secondo le modalità definite dall'Istituto con la circolare n. 9/2017 assumendo, nel caso di specie dei somministrati, come parametro di riferimento la formula relativa ai lavoratori retribuiti su base oraria. Gli algoritmi di calcolo sono contenuti nell'allegato 1 della circolare INPS sopra citata.

4. Quali sono le aliquote del contributo addizionale?

L'aliquota si individua sulla base dell'andamento del fatturato dell'impresa utilizzatrice (sussistenza e indice dell'eventuale riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019). Nello specifico, è previsto un contributo addizionale:

- con aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- con aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

In mancanza dell'autocertificazione sul calo del fatturato da parte dell'impresa utilizzatrice, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

5. Quali sono le imprese esonerate dal versamento del contributo?

Sono esonerate dal versamento del contributo:

- le imprese che, nel confronto tra il fatturato del primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020, hanno registrato una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20%
- le imprese operanti nei settori oggetto delle restrizioni disposte dal DPCM 24 ottobre 2020, e s.m.i.
- le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. Ai fini dell'esonero, si tiene conto della data di inizio dell'attività comunicata dall'azienda alla Camera di Commercio.

6. Le dichiarazioni sul fatturato delle imprese utilizzatrici devono essere inviate al Fondo?

No, le dichiarazioni sul fatturato delle imprese utilizzatrici devono essere conservate dalle ApL.

7. Come devono essere calcolate le settimane previste dal DL Agosto?

L'utilizzo delle settimane previste dal DL Agosto 104/2020 è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito (contrariamente a quanto previsto dalla precedente normativa). Dunque, se nel periodo in esame, anche un solo lavoratore viene posto per una sola giornata in sospensione/riduzione dell'orario di lavoro viene «detratta» un'intera settimana di ammortizzatore da quelle a disposizione dell'impresa.

Esclusivamente per i lavoratori somministrati presso clienti il cui ammortizzatore risulta gestito dal FSBA, si rileva una differenza nelle modalità di calcolo delle settimane per approfondimenti sulla quale si rimanda al sito del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato.

8. Come devono essere computati i periodi autorizzati in base alla precedente normativa e che si collocano, dopo il 12 luglio?

I periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati in base alla precedente normativa e che si collocano, anche solo in parte, dal 13 luglio in poi vanno computati all'interno delle nuove 9 settimane, andando così a decurtarle in proporzione.